

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 12

[1r]*
N. 12

Osservazioni del Segretario Seratti sopra il progetto e fogli relativi alla formazione delli Stati del mese d'aprile 1782

[2r]

Quanto alla Costituzione fondamentale dello Stato e i diritti che si sia intenzione di accordare al corpo della nazione suppongo che si sia pensato di porla a parte nella legislazione e nella proposizione ed approvazione dei regolamenti generali, ma non mai che si sia avuto in mira di dividere con essa l'autorità sovrana nelle operazioni governative e nella risoluzione degli affari coerente alle massime fondamentali, alle leggi ed ai regolamenti stabiliti, ciò che sarebbe il massimo pericolo.

Vi è una qualche [2v] probabilità che nella proposizione ed approvazione delle leggi e regolamenti generali non vi abbiano luogo presso gli oratori comunitativi ed i deputati provinciali le vedute di privato interesse; ciò non può sperarsi negli affari particolari.

In conseguenza di questo principio non pare che li Stati debbano aver parte alcuna, egualmente che nella elezione dei ministri, neppure nella domanda o disapprovazione delle loro ricompense e molto meno, come si dice all'art. 108, nell'esigere la remozione di qualsisia ministro di giustizia [3r] impiegato nella amministrazione regia.

Questa facoltà in vece di fare un bene produrrà sicuramente un male.

È impossibile ai ministri di giustizia, che devono punire i delitti in chiunque li trovino e che devono con le loro sentenze e la loro autorità rigettare le pretese ingiuste di chiunque e quelle che alla loro opinione sembrano ingiuste, il non incontrare l'odiosità di molti.

È pure impossibile ai ministri delle pubbliche rendite il non farsi alle volte malvolere se vogliono adempire al loro obbligo.

Non vi è ministro di [3v] qualunque maggiore o minore sfera il quale, se vuol esser giusto e fermo nel fare il bene ~~ehe~~, si possa salvare in qualche caso dal farsi dei nemici.

Se vi era l'adunanza delli Stati quando S.A.R. ordinò provvidamente l'abolizione delle leggi annonarie era certo che si sarebbero fatti i massimi clamori per la remozione di tutti quei ministri i quali fossero stati sospetti di aver favorita o di non avere a bastanza combattuta questa utilissima operazione.

Ogni qualvolta si volesse abbandonare i ministri alla censura delli Stati, tutti di [4r] ogni dipartimento ma i provinciali specialmente che sono meno sotto l'occhio del Sovrano, si renderanno timidi, parziali, ingiusti, indolenti. Se vi sono nel paese persone di qualche maggior talento, ricchezza e raggio nella quali con più probabilità possa cadere una volta o l'altra l'elezione in deputato queste saranno dai ministri rispettate in qualunque loro mancanza e prepotenza e si formeranno in quantità i piccoli, pericolosi e perniciosi tirannetti.

Rispetto ai giudicanti provinciali vi è da aggiungere che già sono di troppo avviliti. Hanno [4v] per loro immediati superiori il Segretario delle tratte, l'Auditore fiscale, il Conservatore delle leggi, il Supremo Tribunale di giustizia, tutti i tribunali di Firenze; hanno un sindacato annuale in provincia, uno ne hanno in Firenze. Se li si aggiungono per sindacatori - e può dirsi per loro superiori - tutte le persone del paese nelle quali possibilmente può cadere l'elezione di deputato, a che mai si ridurranno questi disgraziati e come potrà sperarsi che si formino e si presentino soggetti di maggior merito per succedere nei loro impieghi?

[5r] Sullo stesso principio di non accordare alli Stati alcuna ispezione e facoltà sopra gli affari particolari del Governo non crederei che, ricevuta annualmente da essi la dimostrazione dell'esazione ed impiego delle pubbliche rendite, la quale può servirli di lume nelle loro proposizioni, li dovesse esser permesso il giudicare i conti della Real Depositeria.

* Cc. 16 non numerate; bianca 16.

Non mi par possibile di potere che si possano istruire 20 persone affatto nuove di tutte le operazioni di finanze, dei sistemi, delle vedute tutte di pubblica economia, capacitarle insomma e renderle esperte [5v] a giudicarne quanto lo siano i ministri più provetti che hanno impiegati i loro talenti e tutta la loro vita per applicarvisi.

Ma lascio questo articolo a chi può parlarne con maggiori cognizioni di me.

Sopra gli ordini e le operazioni particolari del Governo in qualunque altro dipartimento non credo possibile ai ministri di poter persuadere e togliere i dubbi che possono nascere a 20 persone ed a tutte quelle di più che parleranno per bocca loro, tutte nuove nei principj, tutte all'oscuro della connessione [6r] e dipendenza che hanno gli affari tra di loro, tutte incapaci di essere alla testa dei medesimi quando si voglia supporre ch siano almeno tutte oneste e di buona fede.

Delle diverse costituzioni fondamentali che si pensa di stabilire, alcune non hanno alcuna precedente legge nazionale che le avesse in avanti fissate. Tali sono quelle sopra l'ordine della successione, per la non alienazione del territorio né dei fondi della Corona, per la neutralità dello Stato, per la franchigia al porto di Livorno, etc. e sarà utile, quando così piace alla [6v] grandezza di animo di S.A.R., che si stabiliscano ora.

Relativamente a queste, all'articolo che non possino crearsi nuovi feudi potrebbe aggiungersi l'obbligo di abolire ed incorporare i già concessi nel caso della reversione.

Altri articoli delle ideate costituzioni riducono a costituzione fondamentale dello Stato molte leggi emanate, quali sono quelle per il sistema annonario, per il sistema comunitativo, per il sistema delle truppe civiche, per la proibizione degli appalti, per le esenzioni delle Maremme.

[7r] In vece di fare costituzione dello Stato il mantenimento delle dette leggi, fonderei la Costituzione sopra le utili massime generali che con le dette leggi si sono avute in mira.

Credo che la differenza sia grande, perché quanto è probabile che le massime restino ferme se non muta affatto la natura dello Stato, tanto è probabile che l'esperienza o la variazione delle circostanze possa frequentemente esigere qualche variazione o qualche deroga alle leggi; ed è da desiderare che questa si possa fare senza variare la Costituzione [7v] generale, e certe piccole variazioni o alcune variazioni necessarie non servano di esempio ad alterare la Costituzione generale nel più essenziale.

Per un esempio, potrebbe darsi che la Maremma tra 50 anni prosperasse al segno che fosse giusto il farla contribuire di più ai pesi dello Stato. Potrebbe essere che delle diverse esenzioni accordate si trovasse opportuno alla pubblica economia di restringerne o toglierne alcune ed estenderne altre.

Senza far costituzione dello Stato la legge delle Maremme, farei costituzione la massima che si deva [8r] procurare di far prosperare quella provincia con tenerla esente da una parte dei pubblici pesi finché non vi si aumenti la popolazione e la cultura in qualche proporzione con gli altri territorj del Granducato.

Eguualmente, ed anco più soggetta a variazione, può essere ogni altra delle indicate leggi, benché sia ottimo lo spirito della costruzione delle medesime.

Vi è inoltre da riflettere che non vi è legge che non esiga qualche deroga nei casi particolari. La legge non può preveder tutto, uno dei maggiori e più utili impieghi dell'autorità sovrana è il supplire alle medesime nei casi particolari.

[8v] Se si riscontrano i rescritti si troverà che la maggior parte sono deroghe utili ed alle volte necessarie alle leggi. Il Sovrano si legherebbe diversamente le mani per far del bene o darebbe a tutta la nazione un diritto di reclamare per averlo fatto, quasi avesse violato la Costituzione.

Riepilogando le idee che ho indicate tali quali mi si sono presentate nello scorrere questo piano, mi pare che il pensiero ne sia grandioso ed utile e l'esecuzione possibile. Per rendere le adunanze delli Stati interessanti e non imbarazzanti il Governo, mi pare che converrebbe procurare i mezzi da avere per [9r] deputati i migliori soggetti e non farsi le adunanze più frequenti del bisogno.

Credo che convenga restringere l'autorità delli Stati al solo consenso o domanda di nuove leggi e di regolamenti generali e di moderazione, abolizione o variazione dei veglianti.

E che per Costituzione generale della nazione si devono prendere le massime, non le leggi, benché costruite sopra le medesime.

Questo è ciò che ho creduto di poter dire per sola obbedienza agli ordini e per dar prova di usare di quella libertà che si ha la clemenza di concedermi. Ma mi protesto [9v] di non rispondere di tutti li spropositi che posso aver detto, confessando sinceramente che l'affare è troppo vasto per la capacità mia.

[10r] L'idea di stabilire nel Granducato una Costituzione fondamentale e di consegnarne il deposito alla nazione stessa è il più grand'atto di un sovrano benefico.

Il sistema con cui è stato immaginato di fare questo stabilimento credo che in genere sia il più adattato alle circostanze dello Stato.

Solo può esser dubbio se in qualche parte convenga alcuna variazione per assicurarne il buon effetto.

Quanto alla formazione delli Stati, dubiterei se il Granducato possa [10v] annualmente somministrare all'Assemblea generale venti soggetti tra i non impiegati i quali siano in grado di conoscere i beni ed i mali della legislazione; distinguere quei mali che vengono dalla legislazione stessa da quelli che fossero per mala esecuzione delle leggi; sapere quali ammettino un riparo e quali non l'ammettino senza indurre un male peggiore, e quali siano i più giusti ripari; possedere insomma tutte le vedute politiche e le più estese di un buon Governo.

Si è fatta una piccola esperienza dei soggetti che [11r] la nazione può dare fuori degli impiegati per suggerire degli utili provvedimenti al Governo nello stabilimento dei deputati civici.

Questo stabilimento non si è fatto che nelle quattro città principali di Siena, Pisa, Pistoja ed Arezzo. Si è veduto qual capacità abbiano dimostrata i soggetti dati, e se le quattro prime città non ne hanno dati dei migliori, che soggetti si può attendere da Poppi, da Barga, da Scarperia, etc.?

Potrebbero ridursi a sole 10 o 12 le capitali e ad un numero eguale i deputati, ovvero repartire in [11v] sole 10 o 12 capitali, ad elezione però di tutte le comunità del Granducato i 20 deputati, assegnandone in proporzione della popolazione ed interesse rispettivo, come per es.:

- 3 a Firenze
- 1 a S. Miniato
- 1 a Cortona e M. Pulciano
- 2 a Arezzo e S. Giovanni
- 1 a Marradi, Rocca S. Casciano e Scarperia
- 2 a Pisa
- 1 a Pontremoli
- 1 a S. Sepolcro
- 1 a Pistoja
- 1 a Pescia
- 1 a Volterra e Colle
- 2 a Siena
- 1 a Grosseto
- 2 a Livorno

In ciascuna di queste provincie vi sarà almeno qualche luogo più culto [12r] da cui sperare qualche mediocre soggetto.

Per servire alla piccolezza dello Stato potrebbe esser dubbio se convenisse lasciare abilitati anco gli impiegati al posto di deputati. Quando l'elezione è libera, se una provincia ne elegge alcuno mostra assai di non diffidarne.

Dubiterei in 2° luogo se le penali pecuniarie per i rifiuti, tanto degli oratori comunitativi che dei deputati, fossero un mezzo efficace per fare amare questi pubblici incarichi e per ispirare, come sarebbe necessario, in tutti una [12v] onorata passione di rendersi utili o se piuttosto potessero fare un effetto contrario.

Vi è di più che all'art. 97 si assegnano alli stessi oratori comunitativi le penali di S. 30 che devono pagare per i rifiuti i deputati provinciali che essi medesimi eleggono.

È molto facile che questi oratori, i quali conoscono le circostanze particolari di quelli del loro paese, elegghino a posta molti di quelli dei quali hanno sicuro il rifiuto per guadagnarsi buone somme. Non è da dubitarsi che un [13r] possessore, il quale attenda personalmente alle faccende della sua campagna, non sia per pagar piuttosto 30 scudi che lasciare i suoi affari alla fine di giugno, nel tempo delle raccolte. Lo stesso per quello il quale si trovi obbligato nel proprio paese per una lite di premura, per una negoziazione, per una malattia di un parente; mille altre simili circostanze possono dar pascolo ad una infame bottega.

Non so se alla penale pecuniaria si potesse sostituire la privazione temporaria degli onori comunitativi senza l'esenzione dai pesi [13v] ovvero se si potesse sostituire un giusto premio - e meglio se fosse onorifico - per quelli che accettano, da far desiderare di esser prescelti e da far creder giuste le cause di chi vi renunzia.

Dubiterei finalmente se fosse necessario che l'adunanza delli Stati si facesse ogni anno.

La spesa non è indifferente. Nella nota annessa si fa ascendere a scudi 1.380.

Vi è da aggiungere il dispendio, o pubblico o privato, per le adunanze comunitative. In questo [14r] non solo si devono eleggere gli oratori ma si devono dibattere e fermare le commissioni da darseli. Ciò probabilmente non potrà farsi in una sola sessione. Il trattenimento o il ritorno di 10 o 12 del magistrato comunitativo costa qualche somma. Sono circa a cento e settanta le comunità, comprese quelle del senese. A quattro o sei scudi per comunità ammonta a più centinaja.

Il dispendio, o pubblico o privato, degli oratori comunitativi per trattenersi nella rispettiva capitale all'elezione del Rappresentante e a scaricare le ~~sue~~ loro commissioni tra viaggi e [14v] e trattenimento, quando si stimi a 4 o 6 scudi per oratore in 170 oratori, monta ad altrettanti centi.

L'assegnazione di 25 scudi per deputato è sicuramente scarsa se si vogliono valutare i viaggi e trattenimento in Firenze almeno per 15 o 20 giorni.

E se vi si aggiunga qualche discreta ricompensa agli oratori, o almeno ai Rappresentanti, si troverà che l'adunanza delli Stati non si potrà calcolare di meno che una somma di 4 o 5 mila scudi.

Questa somma non è indifferente per le nostre comunità. [15r] E non credo che il Granducato, a cui non converrà mai prender parte negli affari generali di Europa, possa somministrare tanti affari interni interessanti il sistema generale del suo governo che esigano l'adunanza annuale delli Stati.

Oltre di che, più frequente che questa si faccia si ridurrà più presto e più facilmente trascurata e di formalità; fatta più di rado si renderà più rispettabile e più interessante. Né credo che vi fosse sconcerto ad ordinarla ogni 3 o in ogni 5 anni.

[15v] E se nel tempo tra l'una e l'altra adunanza il Sovrano comprendesse la necessità di fare qualche nuova legge, converrebbe che ne avesse la libertà, preservata alli Stati la facoltà di approvarla nella prima adunanza o di rappresentare quelle variazioni o modificazioni che credesse opportune, non ritardata frattanto l'esecuzione.